



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE  
DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N.557/RS/01/34/0005

Roma li, 9 gennaio 2006

OGGETTO: Cessioni del quinto garantite – Delegazioni di pagamento per prestiti.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA GENERALE SAP	= ROMA =
AL PATTO AFFILIATIVO SIAP-ANFP	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SILP PER LA CGIL	= ROMA =
ALLA FEDERAZIONE SINDACALE DI POLIZIA	= ROMA =
ALLA FEDERAZIONE CONSAP-ITALIA SICURA (Anip-USP)	= ROMA =
→ ALLA SEGRETERIA NAZIONALE COISP-UP-FPS	= ROMA =
ALLA SEGRETERIA NAZIONALE UILPS	= ROMA =

Per opportuna conoscenza, si trasmette l'unita circolare, concernente l'oggetto.

Il Direttore dell'Ufficio  
Monetti



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA  
DIREZIONE CENTRALE PER LE RISORSE UMANE  
SERV. T.E.P. E SPESE VARIE

## CIRCOLARE

Prot. n. PROT. 333-X4-1.N 20/05

Roma, 27 dicembre 2005

OGGETTO: Cessioni del quinto garantite – Delegazioni di Pagamento per prestiti.

- |   |           |
|---|-----------|
| - AI SIGG. PREFETTI DELLA REPUBBLICA  | LORO SEDI |
| - AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO<br>PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI   | TRENTO    |
| - AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO<br>PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI   | BOLZANO   |
| - AL PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE<br>VALLE D'AOSTA   | AOSTA     |
| - AI SIGG. DIRETTORI INTERREGIONALI<br>DELLA POLIZIA DI STATO   | LORO SEDI |
| - AI SIGG. QUESTORI DELLA REPUBBLICA  | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI<br>DELLA POLIZIA STRADALE  | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE DELLA POLIZIA<br>DI FRONTIERA   | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRETTORI DEGLI ISTITUTI<br>DI ISTRUZIONE, DI PERFEZIONAMENTO E CENTRI<br>ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO | LORO SEDI |
| - AL SIG. CAPO DELLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO<br>UFFICIO PER I SERVIZI TECNICO-LOGISTICI                               | SEDE      |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI<br>DI POLIZIA FERROVIARIA  |           |
| - AI SIGG. DIRIGENTI DEI COMPARTIMENTI<br>DI POLIZIA POSTALE E<br>DELLE TELECOMUNICAZIONI                                 | LORO SEDI |
| - AI SIGG. DIRIGENTI REPARTI MOBILI<br>DELLA POLIZIA DI STATO   | LORO SEDI |



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

-2-

- AI SIGG. DIRIGENTI DELLE ZONE TELECOMUNICAZIONI DELLA POLIZIA DI STATO	LORO SEDI
- AI SIGG. DIRETTORI DEGLI AUTOCENTRI DELLA POLIZIA DI STATO	LORO SEDI
- AI SIGG. DIRIGENTI DEI REPARTI VOLO DELLA POLIZIA DI STATO	LORO SEDI
- AL SIG. DIRETTORE DELLO STABILIMENTO E C.R.A.	SENIGALLIA
- AI SIGG. DIRETTORI DEI CENTRI DI RACCOLTA REGIONALI ED INTERREGIONALI V.E.C.A.	LORO SEDI
- AL SIG. DIRETTORE DEL REPARTO A CAVALLO DELLA POLIZIA DI STATO	ROMA
- AL SIG. DIRETTORE DEL CENTRO ELETTRONICO NAZIONALE	
- ALL'UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA UFFICIO RELAZIONI SINDACALI	SEDE

Come è noto la legge 30 dicembre 2004 n. 311, ai comma 137 e 138 dell'articolo 1, e il decreto legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, al comma 1 dell'articolo 13 bis, hanno apportato modifiche al D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 nella parte relativa alle cessioni del quinto garantite.

Per quanto riguarda i commi 137 e 138 dell'articolo 1 della legge 311/2004, che consentono agli Istituti di cui all'articolo 15 del D.P.R. 180/50 di concedere cessioni del quinto garantite da istituti diversi dall'Inpdap, con circolare telegrafica 333-G/A.F.-C.D.I./N° 6/2005 datata 09/03/2005 si è già provveduto a fornire delle prime indicazioni in attesa della circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Il predetto Dicastero, in data 03/06/2005, ha emanato la circolare n. 21 con cui:

- ha chiarito alcuni aspetti delle modifiche apportate al D.P.R. 180/50;
- ha indicato l'iter procedimentale da seguire;
- ha invitato al rispetto delle disposizioni contenute nel D.P.R. 180/50;



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 3 -

- ha sottolineato alcune verifiche da effettuare;
- ha fornito i modelli da utilizzare per le cessioni garantite da soggetti diversi dall'Inpdap.

In considerazione che quanto affermato nella predetta Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze poteva far insorgere dubbi in relazione ai prestiti con delega, sia nella parte in cui precisa che i prestiti "estinguibili in 1, 2, e 3 anni sono definiti prestiti o delegazioni" sia nell'allegato A relativo alla domanda di finanziamento nel punto riferito al prestito/delegazione che prevede l'estinzione in 12, 24, 36 rate, si è ritenuto di chiedere un'ulteriore precisazione.

Al riguardo il predetto Dicastero ha chiarito che non si ravvede alcun impedimento normativo in merito alla possibilità di prevedere l'estinzione delle delegazioni convenzionali fino ad un numero massimo di rate non superiore a 120.

Pertanto si conferma che, sulla base della attuale normativa, delle indicazioni fornite nel corso del tempo dal Dicastero dell'Economia e delle Finanze e delle convenzioni stipulate con le società per l'ammortamento di prestiti concessi al personale della Polizia di Stato attraverso l'istituto della delegazione di pagamento, possono essere accolte le richieste relative alla suddetta tipologia di prestito che prevedono l'estinzione in 60 o 120 rate.

Ciò premesso, si invitano gli uffici amministrativo contabili ad attenersi alle indicazioni impartite dalla suddetta circolare 21 datata 03/06/2005 che, ad ogni buon fine si allega in copia.

Per quanto sopra esposto si evidenzia, inoltre, che i predetti uffici dovranno provvedere alla modifica dell'allegato A della predetta circolare nella parte relativa alle indicazioni delle rate di ammortamento previste per le delegazioni di pagamento (12, 24, 36) che dovranno essere sostituite da 60 e 120.

Con l'occasione, a seguito delle numerose richieste di chiarimenti pervenute, si ritiene di dover fornire le seguenti precisazioni sia in merito alle cessioni garantite che alle delegazioni di pagamento per prestiti (queste ultime definite anche delegazioni convenzionali):



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 4 -

- 1) le cessioni del quinto garantite da polizza assicurativa rientrano nel campo di applicazione del D.P.R. 180/50 ed in particolare sono disciplinate dal titolo III del suddetto D.P.R. e sono alternative alle cessioni dirette Inpdap ed alle cessioni indirette garantite dal fondo; conseguentemente, sulla base delle modifiche apportate dagli articoli 137 e 138 della legge 311/2005, sono cessioni garantite:
  - a) le cessioni erogate direttamente dall'Inpdap;
  - b) le cessioni erogate da istituti di credito o società finanziarie autorizzate dall'inpdap ai sensi dell'articolo 15 del d.p.r. 180/50 nel caso in cui il prestito sia garantito dal suddetto istituto previdenziale;
  - c) le cessioni erogate dagli istituti di credito o società finanziarie di cui all'articolo 15 del D.P.R. 180/50 che sono garantite da polizza assicurativa che copre i rischi di cui all'articolo 32 del D.P.R. 180/50
- 2) sulle retribuzioni del personale può gravare una sola trattenuta per le cessioni garantite di cui al precedente punto 1) che non può comunque superare il limite del quinto dello stipendio stabilito dal D.P.R. 180/50; pertanto le cessioni indicate alle lettere a), b) e c) del precedente punto 1), come già precisato, sono alternative e non possono coesistere neanche nel caso in cui la quota già operata sia inferiore al quinto dello stipendio;
- 3) ai sensi del D.P.R. 180/50 e del D.P.R. 895/50 risulta possibile, alle condizioni ivi previste, chiedere una nuova cessione garantita anche nel caso in cui vi sia in corso l'estinzione di una precedente cessione garantita; in tal caso, tuttavia, contestualmente alla concessione della nuova cessione deve essere estinta quella già esistente e l'Amministrazione alla quale viene notificato un nuovo atto di cessione dovrà assicurarsi che il riconoscimento e l'esecuzione dell'atto stesso sia subordinato al ricevimento della comunicazione che fornirà la prova dell'estinzione della cessione precedentemente erogata; pertanto prima di accendere la rata del nuovo prestito garantito si dovrà provvedere ad estinguere la precedente trattenuta;
- 4) oltre alla ritenuta per cessione garantita, a parere dello scrivente, può essere operata un'altra trattenuta, anche quest'ultima nei limiti del quinto dello stipendio, per delegazione di pagamento sempre che la situazione debitoria del dipendente lo consenta;



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 5 -

- 5) conseguentemente si ritiene possibile che dalla retribuzione di un dipendente possa essere trattenuta una quota di ammortamento per una cessione garantita tra quelle di cui al punto 1) e una quota di ammortamento per prestito non garantito concesso attraverso l'istituto della delegazione di pagamento;
- 6) sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sulle retribuzioni dei dipendenti non possono coesistere una cessione garantita, una delegazione di pagamento ed un piccolo prestito; pertanto si ritiene di dover precisare che:
- in presenza di una trattenuta per cessione garantita ed una per delegazione convenzionale non può essere accolta la richiesta di un'ulteriore ritenuta per piccolo prestito;
  - in presenza di una trattenuta per cessione garantita ed una per piccolo prestito non può essere accolta la richiesta per un'ulteriore ritenuta per delegazione convenzionale;
  - in presenza di una trattenuta per delegazione convenzionale ed una per piccolo prestito non può essere accolta la richiesta per un'ulteriore ritenuta per cessione garantita;
- 7) in analogia a quanto sopra rammentato per le cessioni garantite, sulle retribuzioni dei dipendenti può gravare una sola ritenuta per delegazione di pagamento per prestiti; conseguentemente, nel caso in cui un dipendente abbia in corso l'ammortamento di un prestito derivante da una delegazione convenzionale e richieda un'ulteriore trattenuta tramite l'istituto della delegazione di pagamento per l'ammortamento di un ulteriore prestito non garantito, quest'ultima delegazione può essere accolta esclusivamente a condizione che, contestualmente all'erogazione del nuovo prestito, venga estinto il precedente, similmente a quanto previsto per i rinnovi delle cessioni garantite;
- 8) nei casi di cui al precedente punto 7) l'Ufficio amministrativo contabile interessato, prima di operare la ritenuta scaturente da una eventuale nuova delegazione di pagamento per prestiti, dovrà assicurarsi dell'avvenuta estinzione del precedente prestito non garantito, così come precisato al punto 3) per le cessioni garantite;



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 6 -

- 9) le trattenute per l'ammortamento di prestiti non garantiti concessi attraverso l'istituto della delegazione di pagamento possono essere effettuate solo previa stipula di apposita convenzione economica che, per il personale della Polizia di Stato, fino al 31/12/2005, è in essere con la Ktesios s.p.a e con la Neos Banca s.p.a.;
- 10) i piccoli prestiti possono essere erogati, oltre che dall'Inpdap, anche da società finanziarie o istituti di credito purché espressamente autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ai sensi della Legge 656/60; i predetti prestiti, per essere accettati, debbono rispettare i limiti previsti dall'articolo 3 della predetta legge ed in particolare il recupero deve essere effettuato in dodici mensilità e l'importo del prestito da ammortizzare non può essere superiore ad una mensilità, come più volte rammentato in precedenti circolari;
- 11) in considerazione che, al momento, risulta vigente l'articolo 23 del D.P.R. 180/50, le cessioni garantite di cui al punto 1), nonché le delegazioni convenzionali, non possono essere accolte nel caso in cui per l'estinzione siano necessarie un numero di quote mensili superiori ai mesi occorrenti per il conseguimento del collocamento a riposo; pertanto nel caso in cui si verifichi la predetta eventualità possono essere accolte esclusivamente cessioni garantite e delegazioni di pagamento per l'estinzione di prestiti che prevedano una rateizzazione non superiore al numero di mensilità mancanti per conseguire il diritto al collocamento a riposo per limiti di età anche se il numero di rate è inferiore a sessanta ovvero compreso tra 60 e 120.

Si ritiene di dover precisare che gli Uffici amministrativo contabili sono tenuti, sulla base delle disposizioni attualmente in vigore, alla verifica delle condizioni, alle conseguenti valutazioni, alla compilazione e sottoscrizione della modulistica prevista, ad accettare le richieste qualora si verifichino tutte le condizioni previste ovvero a respingerle nel caso in cui non siano riscontrabili i requisiti stabiliti dalle disposizioni vigenti nonché ad espletare le dovute incombenze in merito alle richieste di trattenuta per l'ammortamento di prestiti garantiti, di delegazioni di pagamento e di piccoli prestiti relative al personale della Polizia di Stato.

Conseguentemente, in relazione ad una richiesta di cessione presentata da un dipendente, l'Ufficio amministrativo contabile che ha in carico la partita stipendiale deve individuare la tipologia di prestito richiesta ed in particolare se la documentazione pervenuta si riferisce ad una cessione garantita ovvero ad una delegazione di pagamento.



# Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

- 7 -


Una volta chiarita la natura della richiesta di prestito i predetti uffici dovranno effettuare le dovute verifiche, ivi comprese quelle riferite alla capienza della retribuzione nonché alla rata da trattenere che, come più volte precisato nel corso del tempo, deve rientrare nel quinto degli emolumenti fissi e continuativi mensilmente corrisposti al netto delle relative trattenute assistenziali, previdenziali ed erariali.

Ad ogni buon fine, si ritiene di dover rammentare che in caso di concorso tra delegazione di pagamento e/o cessione garantita con altre delegazioni di pagamento (es. assicurazioni ecc.) comprese quelle la cui esecuzione è atto dovuto dall'amministrazione (es. ritenute sindacali ecc.) ovvero altre ritenute (es. pignoramenti, debiti erariali, assegno mantenimento al figlio o al coniuge, recuperi stipendiali ecc.) non si può superare la metà dello stipendio.

Si precisa che le novità introdotte dalla legge 80/2005 non sono al momento applicabili in considerazione che il comma 2 dell'articolo 13 bis prevede l'emanazione di un apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze per l'attuazione del citato comma 1 del medesimo articolo 13 bis. Pertanto sarà cura dello scrivente fornire le dovute indicazioni al riguardo, non appena il competente Dicastero avrà emanato il predetto decreto attuativo.

IL DIRETTORE CENTRALE

CALVO  



CIRCOLARE N. 21

*Ministero  
dell'Economia e delle Finanze*  
DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPettorato Generale di Finanza  
UFFICIO X

Roma, 3 GIU. 2005

Prot. N. 69349  
Allegati: 3

OGGETTO: Cessione del quinto dello stipendio ex D.P.R. 180/50, come modificato dall'articolo unico, commi 137 e 138 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 (legge finanziaria 2005).

Alle Amministrazioni Centrali dello Stato

LORO SEDI

All'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato

00100 R O M A

Agli Uffici Centrali di Bilancio presso le Amministrazioni Centrali

LORO SEDI

All'Ufficio di Ragioneria presso l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato

00100 R O M A

Alle Ragionerie Provinciali dello Stato

LORO SEDI

Al Dipartimento dell'Amministrazione Generale del Personale e dei Servizi del Tesoro

S E D E

Alle Direzioni Provinciali dei Servizi Vari

LORO SEDI

Alle Agenzie Fiscali

LORO SEDI

e p.c. Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri

S E D E

Al Consiglio di Stato

S E D E

Alla Corte dei Conti

S E D E

Ai Tribunali amministrativi  
regionali  
LORO SEDI  
All'Avvocatura Generale dello  
Stato  
S E D E  
All'Istituto Nazionale di  
Previdenza per i Dipendenti  
dell'Amministrazione Pubblica  
00185 R O M A

Con l'articolo unico, comma 137 della legge 30 dicembre 2004, n. 311 è stato abrogato l'articolo 34 del D.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 recante "Approvazione del testo unico delle leggi concernenti il sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei dipendenti dalle Pubbliche Amministrazioni" e modificato l'articolo 54, sostituendo la locuzione "a norma del presente titolo" con la seguente "a norma del titolo II e del presente titolo", mentre con il comma 138 del medesimo articolo è stato abrogato l'articolo 47 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032.

Tali articoli statuivano l'esclusione della garanzia diversa da quella del Fondo per il credito dei dipendenti dello Stato, ora INPDAP, e quindi la nullità della stessa sia nei rapporti con le amministrazioni dalle quali i cedenti dipendono che nei rapporti tra le stesse parti contraenti.

Ne consegue che a far tempo dall'1.01.2005 sono consentite, con carattere di alternatività, cessioni a carico o garantite dal cennato Fondo, ora INPDAP, o quelle concesse dagli istituti elencati nell'articolo 15 del D.P.R. 180/50, per le quali gli stessi si siano assicurati presso organismi diversi dall'INPDAP.

Pertanto dall'1.01.2005 sussiste per le amministrazioni pubbliche l'obbligo di applicare le ritenute sugli stipendi dei propri dipendenti per prestiti contratti con gli istituti di cui all'articolo 15 del D.P.R. 180/50 anche se garantiti da organismi diversi dall'INPDAP.

At

I rischi oggetto di assicurazione sono quelli previsti dall'articolo 32 del ripetuto D.P.R. 180/50 che di seguito si riassumono:

- a) morte del cedente prima che sia estinta la cessione;
- b) cessazione del cedente dal servizio per qualunque causa, senza diritto a pensione, indennità od altro assegno di quiescenza, oppure con diritto ad assegno insufficiente al normale ammortamento del prestito;
- c) riduzione dello stipendio o salario del cedente per effetto della quale non sia più consentita la ritenuta della intera quota ceduta.

La ratio della disposizione introdotta con la legge finanziaria 2005 è di assicurare, in armonia con i principi comunitari in tema di libera concorrenza del mercato, maggiore competitività nel settore del credito, migliori condizioni per l'accesso ai mutui dietro cessione del quinto dello stipendio da parte degli utenti interessati, con conseguenti benefici in termini di riduzione dei costi per gli utenti medesimi.

Al fine di conseguire uniformità di comportamenti, in linea con il cennato dettato normativo, non appare superfluo richiamare l'attenzione delle Amministrazioni in indirizzo sul puntuale rispetto delle disposizioni di cui al più volte menzionato D.P.R. 180/50 con particolare riferimento alle norme recate dagli articoli 5, 21, 23, 38, 43, 52 e 70, nonché di quelle di cui al D.P.R. 895/50 (regolamento di esecuzione del D.P.R. 180/50) e più specificamente degli articoli 13, 14, 17, 18, 19, 24 e 66 dei quali per completezza di informazione si riportano i più significativi.

#### D.P.R. 180/50

Art. 5 – “Gli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato e dagli altri enti, aziende...possono contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o del salario fino al quinto dell'ammontare di tali emolumenti valutato al netto di ritenute e per periodi non superiori a dieci anni ....”.

Art. 21 – “I prestiti verso cessione di quote di stipendio o salario concessi dagli istituti di cui all'art. 15 debbono risultare da contratti per iscritto, tra gli impiegati e salariati e gli enti

A'

mutuanti, stipulati con le modalità e nelle forme indicate dal regolamento. I contratti si perfezionano col provvedimento dell'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato che approva il contratto e concede la garanzia.

La garanzia ha effetto, rispetto al cessionario, dal giorno della somministrazione del mutuo, purché tale somministrazione sia eseguita in data posteriore alla prestazione della garanzia, osservato quanto prescritto dal penultimo comma dell'articolo seguente.”

Art. 23 – “L'impiegato o il salariato cui manchino, per conseguire il diritto al collocamento a riposo, a norma delle disposizioni in vigore, meno di dieci anni, non può contrarre un prestito superiore alla cessione di tante quote mensili quanti siano i mesi necessari per il conseguimento del diritto al collocamento a riposo.”

Art. 43 – “Nel caso di cessazione dal servizio prima che sia estinta la cessione, l'efficacia di questa si estende di diritto sulla pensione o altro assegno continuativo equivalente, che al cedente venga liquidato in conseguenza della cessazione stessa.... La quota da trattenere non può eccedere il quinto della pensione o assegno continuativo”.

Art. 70 – “Nel caso di concorso di cessione e delegazione, non può superarsi il limite della metà dello stipendio o salario se non quando l'amministrazione dalla quale l'impiegato o il salariato dipende ne riconosca la necessità e dia il suo assenso.

Per i pensionati l'assenso è dato dall'amministrazione alla quale fa carico la pensione”.

D.P.R. 895/50

Art. 13 – “Agli effetti della determinazione della quota cedibile, gli stipendi o i salari debbono essere depurati delle ritenute per imposte, per il trattamento di quiescenza e per altri titoli previsti da norme di legge, comprese le ritenute per contributo al Fondo per il credito ai dipendenti dello Stato”.

Art. 17 – “L'impiegato o il salariato che abbia una cessione in corso verso uno degli istituti indicati nell'art. 15 del testo unico e intenda contrarre un nuovo prestito verso cessione di quote di stipendio o di salario deve chiedere all'istituto cessionario il conto del residuo debito, al fine della estinzione di quest'ultimo.

L'istituto cessionario è tenuto a rilasciare il conto in doppio originale, entro dieci giorni dalla richiesta, su apposito modulo a stampa predisposto dall'Ispettorato generale per il credito ai dipendenti dello Stato.

Il cedente, ove riconosca la regolarità del conto, dichiara, in calce a ciascuno dei due esemplari, di accettarlo e di autorizzare il nuovo mutuante ad estinguere il residuo debito computando gli interessi fino a tutto il mese nel quale ne effettua il pagamento. ...”.

Art. 24 – "Il contratto di mutuo deve essere sottoposto alla registrazione a cura dell'istituto mutuante, entro venti giorni da quello della ricevuta notizia della concessione della garanzia nel modo stabilito nella lettera a) dell'articolo precedente”.

Art. 66 – "Perché possa essere superato il limite della metà dello stipendio, del salario o della pensione a termini dell'art. 70 del testo unico, l'interessato deve produrre, con gli altri documenti, una apposita dichiarazione di assenso del capo dell'Amministrazione centrale dal quale dipende per la riscossione dello stipendio, del salario o della pensione”.

L'iter procedimentale da seguire, fermo restando che per le cessioni a carico o garantite dall'INPDAP la procedura risulta ampiamente consolidata, per la cessione prevista dai commi 137 e 138 della ripetuta legge 311/04 è il seguente:

- 1) Il dipendente o l'ente erogante il prestito (ex articolo 15 del D.P.R. 180/50), presenta all'ufficio che amministra il trattamento giuridico-economico del dipendente medesimo, i modelli A-A1 e B-B1 con lettera di accompagnamento. I modelli A-A1 devono essere compilati a cura del dipendente e dell'Istituto mutuante per le rispettive parti indicandovi l'ammontare lordo del prestito sulla scorta della quota cedibile, il numero e l'importo delle quote mensili di stipendio o di salario da cedersi per l'estinzione del prestito, il saggio annuo dell'interesse, l'ammontare complessivo degli interessi dovuti per l'intera durata della cessione, liquidati a scalare per mese e da trattarsi anticipatamente sull'importo del prestito, con la dichiarazione che dalla somma mutuata dovranno essere detratti gli

*mg*

oneri per la garanzia, l'ammontare del residuo debito per precedente cessione e ogni altro eventuale debito, le spese di amministrazione e la tassa di registro.

- 2) L'ufficio di cui al punto 1) provvede alla compilazione dei modelli B e B1 in armonia con le prescrizioni contenute nell'articolo 14, lettere a), b), c), d) ed e) del D.P.R. 895/50. Di detta operazione il medesimo ufficio prende nota nella partita stipendiale del dipendente, al fine di evitare il proliferare di richieste di prestito a garanzia.
- 3) La concessione del prestito deve essere comunicata tempestivamente all'ufficio che ordina il pagamento dello stipendio o del salario al cedente e a quello che cura l'esecuzione del pagamento dello stipendio o del salario, ove questo sia distinto dall'ufficio ordinatore mediante fax e successiva raccomandata o posta prioritaria o posta celere e deve contenere gli elementi di cui all'articolo 32 del cennato D.P.R. 895/50.

Nel prospetto dovrà essere indicato il tasso effettivo del prestito, che rappresenta l'onere da sostenersi a cura del dipendente per l'accesso al credito richiesto, che costituisce l'elemento fondamentale per l'utente per la scelta dell'istituto mutuante.

Nessun importo e temporalità del prestito potranno essere variati senza il preventivo nulla osta dell'ufficio che amministra il dipendente.

Si raccomanda infine di invitare i propri dipendenti a voler porre la massima attenzione alle condizioni di accesso al prestito, rilevabili dal TAEG (tasso annuo effettivo globale, indicatore del costo complessivo del credito (include tutte le spese), o altrimenti definito ISC (indicatore sintetico di costo) in vista di scegliere l'Istituto mutuante che pratica le migliori condizioni.

Per completezza d'informazione si soggiunge che l'INPDAP, attualmente, applica un tasso di interesse annuo a scalare (TAN) pari al 3,70% e un TAEG è pari al 4,5%, rilasciando la garanzia per i rischi previsti dall'art. 32 del DPR 180/50 solo se il TAEG risulta inferiore di

almeno 3 punti percentuali al “tasso soglia di usura”, periodicamente rilevato dalla Banca d'Italia, per il credito al consumo.

Si sottolinea altresì l'esigenza di assicurare il rispetto del limite previsto dall'art. 70 del DPR 180/50 – che costituisce una eccezione e non la regola – il cui eventuale superamento dovrà essere espressamente autorizzato ex art. 66 del DPR 895/50.

Non appare superfluo rammentare per opportuna informazione e per uniformità di tipologie di finanziamenti, che i prestiti estinguibili in 60 e 120 rate mensili sono quelli comunemente definiti cessioni; quelli estinguibili in 1, 2 e 3 anni sono definiti prestiti o delegazioni.

Al fine di assicurare la tutela dell'equilibrio economico e finanziario del dipendente desumibile dalle norme recate dal ripetuto D.P.R. 180/50, si ritiene che, in presenza di una cessione e di un piccolo prestito ex lege 656/60 non possa essere contratto un prestito mediante delegazione convenzionale. A quest'ultimo riguardo si ribadisce che il limite di cedibilità dello stipendio per le delegazioni convenzionali non può eccedere il quinto dello stipendio.

Per il reperimento della rilevazione del tasso effettivo globale medio, ai sensi della legge sull'usura, vengono fornite istruzioni unite alla presente (allegato C).

12

Il Ragioniere Generale dello Stato





(compilazione a cura del dipendente)

Con la presente si autorizza l'Ufficio che amministra:

.....

- a trattenere irrevocabilmente dalle competenze mensili l'importo di € ..... dopo la tempestiva comunicazione dell'Istituto mutuante o della Banca a prestito concesso.
- ad effettuare le trattenute nella misura suesposta, anche qualora le proprie spettanze fossero temporaneamente ridotte per qualsiasi ragione, a condizione che al sottoscritto sia garantita la conservazione della metà dello stipendio in godimento prima della riduzione, escludendo dal calcolo il trattamento di famiglia e a trattenere le quote rimanenti all'atto del ripristino delle spettanze.

Il richiedente altresì:

- chiede alla propria amministrazione di effettuare il versamento delle rate trattenute a:..... sul c/c bancario / postale n.....
- si impegna a comunicare tempestivamente alla società finanziaria ogni suo trasferimento e a conferire analogo mandato per la prosecuzione delle ritenute necessarie all'estinzione del debito;
- autorizza la Società Finanziaria ad avvalersi nei propri confronti, per le rate rimaste inavase, nei modi e nelle sedi opportune previste dalla legge.

DATA

FIRMA

(L'autentica sottostante è obbligatoria)

La presente dichiarazione è stata sottoscritta in mia presenza:

Cognome e nome .....

Qualifica.....Ufficio ..... Data .....

TIMBRO E FIRMA

A.....  
(inserire indirizzo Istituto mutuante)

TIMBRO UFFICIO GIURIDICO

In relazione alla domanda di finanziamento inoltrata da:

Cognome e Nome .....

Nato a ..... prov: ..... il .....

Residente a ..... cap ..... prov. ....

Via/piazza .....

Codice fiscale .....

SI DICHIARA CHE IL SUINDICATO DIPENDENTE

- ricopre la qualifica di .....liv.....area.....pos.ne.....
- è in servizio dal ... .. e alla data odierna, da complessivi anni/mesi/giorni ... .. di servizio continuato e nell'attuale posizione sarà collocato in pensione il .....
- fruisce/non fruisce di aspettative od altri istituti senza assegni .....
- è/non è in atto provvedimento disciplinare o fatto che determina cessazione o riduzione anche parziale della retribuzione.
- Altre annotazioni:

.....  
.....  
.....  
.....

DATA

FIRMA DEL DIRIGENTE

A.....  
(inserire indirizzo Istituto mutuante)

TIMBRO UFFICIO TRATTAMENTO ECONOMICO

In relazione alla domanda di finanziamento inoltrata da

Cognome e Nome .....

Nato a ..... prov. .... il .....

Codice fiscale .....

Qualifica .....livello ..... area ..... posizione .....

SI DICHIARA CHE LA RETRIBUZIONE MENSILE E' COSI' COMPOSTA:

- 1 - **Retribuzione netta RAP \*** € .....
- (comprensiva di stipendio, ria, ex iis)
- 2 - **Indennità fisse e continuative nette RAP \*** € .....
- 3 - **Altre indennità nette RAP \*** € .....

\* ritenute previdenziali ed assistenziali

Sullo stipendio gravano le seguenti ritenute mensili:

- a) – **Assegni alimentari /mantenimento**
- ritenute cautelari** €.....
- b) – **Debiti di Stato** €.....
- c) – **Pignoramenti n. ....** €.....
- d) – **Cessione** ..... €..... **scadenza** .....
- e) – **Prestito** ..... €..... **scadenza** .....
- f) – **Altre delegazioni per un totale di** €.....

Questa Amministrazione si impegna ad effettuare con scadenza mensile le ritenute per il prestito indicato nella domanda di finanziamento per Euro ..... - mensili - per n..... rate, il relativo versamento verrà effettuato mediante procedure automatiche dal Sistema Informativo Integrato.

Questa Amministrazione assicura, inoltre, che non verrà concesso nulla osta per ulteriori richieste contemporanee e fino all'esito della presente domanda. Si assume, altresì, l'obbligo di comunicare la cessazione dal servizio del richiedente all'Istituto che ha erogato il prestito.

DATA

FIRMA DEL DIRIGENTE

Istruzioni per il reperimento della rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura:

Entrare nel sito del MEF ([www.mef.gov.it](http://www.mef.gov.it))

posizionarsi e cliccare in sequenza su:

- ORGANIGRAMMA
- DIPARTIMENTO DEL TESORO
- AREE DOCUMENTALI
- PREVENZIONE DEI REATI FINANZIARI
- DECRETO TASSI USURA

La Banca d'Italia rileva, così come prescritto dalla legge antiusura, i tassi medi praticati in relazione alle diverse tipologie di crediti e, sulla base di questi, i livelli oltre i quali si incorre in operazioni usurarie.

Per non essere qualificati come illegali i tassi: in base all'articolo 2, comma 4 della legge 108/1996, non devono eccedere del 50% il tasso medio di riferimento (fissato, ad esempio, per il secondo trimestre dell'anno in corso, per i prestiti contro cessione del quinto dello stipendio fino a 5.000 euro al 33,14% e per quelli oltre 5.000 euro al 17,79%.